



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 10 giugno 2022**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31630** del registro di Segreteria promosso da **BARBIERO** Roberto (C.F. BRBRRT64M14Z112J), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Garbin del Foro di Venezia (c.f.: GRBGLC61C22L736O - PEC: gianluca.garbin@venezia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ve-Mestre Via Carducci, 4;

RICORRENTE

avverso

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente (c.f.: TGLLDA59P14Lo49K – PEC: avv.aldo.tagliente@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio P. Castellini di Roma del 23.07.2015 rep.n.80974/21569,2

con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Dorsoduro 3500/D.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti come rappresentate in udienza, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero;

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 15.10.2021, Barbiero Roberto, premesso di aver prestato servizio nel Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, sino al congedo, lamenta che il proprio trattamento pensionistico sia stato calcolato in misura errata, ed in particolare senza l'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art.54 DPR 1092/1973, modalità spettante in quanto alla data del 31.12.1995 egli aveva maturato più di 15 anni di servizio utile.

Chiede, pertanto, dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ex art. 54 D.P.R. n. 1092/73 con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% (in via subordinata anche in ottemperanza alla circolare n. 107 del 14.7.2021 INPS) per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo e conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascuno di essi, oltre al riconoscimento degli arretrati per i cinque anni precedenti come da

circolare INPS n. 107 del 14.07.2021. In ogni caso, anche di dichiarazione di totale o parziale cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.

2. Con memoria depositata il 23 maggio 2022, si costituiva l'amministrazione resistente, premettendo in fatto che il ricorrente, in forza al Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio il 10/07/2016 con un'anzianità complessiva di anni 41, mesi 7 e giorni 17. Alla data 31.12.1995 di cui all'art.1 co.12 e 13 L.335/1995, egli contava una anzianità contributiva di anni 17, mesi 8 e giorni 21. Con determinazione PDO12016847525 gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 11/07/2016 per un importo annuo di € 24.120,58 e con determinazione VIO12018888974 gli è stata conferita la pensione privilegiata con il sistema misto dalla stessa data per un importo annuo di € 26.532,64.

Con ricorso proposto dinanzi a questa Sezione, depositato in data 29/08/2019 e iscritto a ruolo al n.30948, chiedeva di riconoscere il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del DPR 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna al pagamento degli arretrati. Con sentenza n. 232, depositata in data 23/12/2019 il ricorso veniva respinto nel merito. La sentenza veniva impugnata con ricorso notificato soltanto in data 02/03/2021 al procuratore INPS costituito in primo grado e il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Prima Sezione Centrale D'Appello della Corte dei conti con sentenza n. 325 del 27/07/2021, in quanto proposto tardivamente.

Con istanze del 16/07/2021, 27/07/2021, 22/09/2021, parte ricorrente chiedeva all'INPS il ricalcolo della pensione in base all'art. 54 del D.P.R. 1092/73, applicando l'aliquota di rendimento del 2,44% annuo alla quota retributiva della pensione; le istanze venivano rigettate, essendo la sentenza 232/2019 passata in giudicato, come rappresentatogli dall'Istituto. Tanto premesso, l'INPS ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“a) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso. b) rifusione di competenze di lite”*.

3. All'odierna udienza, le parti hanno insistito nelle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Il ricorrente, titolare di pensione liquidata con il sistema misto, con un servizio utile di almeno 15 anni alla data del 31.12.1995, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento conseguente all'applicazione dell'art. 54, c. 1 del D.P.R. n. 1092/1973 e, in subordine, del 2,44%, come previsto dalla Circolare INPS n. 107/2021. Ha altresì domandato la condanna dell'Inps al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento di quiescenza, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

II. L'Inps, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile essendo già intervenuta, sulle domande prospettate nel ricorso, la sentenza n. 232/2019 di questa Sezione, passata in giudicato.

III. Il patrocinio del ricorrente ha lamentato, in udienza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio del giusto processo, evidenziando come l'odierno ricorso abbia ad oggetto il riconoscimento dell'aliquota del 2,44% che, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione, sarebbe da considerarsi domanda diversa da quella prospettata nel precedente ricorso (ex art. 54, d.p.r. n. 1092/1973), cosicché non potrebbe eccepirsi la formazione del giudicato sulle odierne pretese. Si è poi riportato al ricorso in atti, secondo cui la controversia verterebbe esclusivamente sulla interpretazione degli artt. 177 e 178 co.1 c.g.c., ai sensi del quale, il termine per proporre appello, revocazione e ricorso per Cassazione è di 60 giorni; poiché tali termini decorrono dalla notificazione della sentenza, il ricorrente non avrebbe inteso prestare acquiescenza o accettazione espressa alla citata sentenza n. 325/2021 (con cui era stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso in appello) che non era

ancora passata in giudicato allorché l'INPS adottava la propria Circolare n. 107/2021 (in cui riconosceva in via generalizzata l'aliquota del 2,44%). In via subordinata, laddove si ritenesse formato il giudicato a seguito del rigetto della domanda di primo grado del 15.12.2019, sussisterebbe comunque, secondo il patrocinio, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la diversa percentuale del 2,44% annuo, in quanto oggetto del ricorso di primo grado era la liquidazione del 44%.

IV. Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato, in quanto evincibile dagli atti di causa e non contestato, che la sentenza n. 232/2019 di questa Sezione è passata in giudicato in forza del disposto dell'art. 177 c.g.c. (il cui testo è analogo a quello dell'articolo 324 c.p.c.), ai sensi del quale *"S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione..."*. La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività del gravame (cfr. sentenza n. 325/2021), ha infatti comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con la quale la richiesta di riliquidazione della pensione con applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 è stata respinta nel merito.

Parte ricorrente non ha peraltro allegato né comprovato di aver proposto ricorso per cassazione o revocazione avverso la sentenza n. 325/2021 della Sezione centrale di appello, osservando soltanto che, alla data del 14.07.21 (allorché era stata adottata la Circolare n. 107 del 2021 dell'INPS), la citata sentenza di appello non era ancora passata in giudicato, e che quindi la nuova richiesta di ricalcolo avrebbe dovuto *medio tempore* essere accolta dall'Istituto previdenziale. Nell'attività processuale di parte ricorrente, tuttavia, questo Giudice ravvisa, incidentalmente, l'ipotesi di "acquiescenza" di cui all'art. 177, c. 3, c.g.c., poiché il deposito del ricorso all'odierno esame può essere considerato incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni avverso la sentenza di appello.

Ritiene inoltre questo Giudice che le questioni decise con la sentenza n. 232/2019 non possano costituire oggetto di nuova e diversa decisione da parte di questa Sezione, stante l'effetto preclusivo del giudicato. In ordine al citato principio, la Corte di Cassazione ha precisato che *"Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi), dal bene della vita che ne forma oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato)"* (Cass. Civ., 3 novembre 2004, n. 21069; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Civ., 3 agosto 2007, n. 17078; 19 marzo 1980, n. 1836).

Pertanto, la sentenza n. 325/2021 della Sezione d'Appello, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 232/2019, per decorrenza dei termini di legge, ne ha reso imm modificabile il contenuto e ciò vincola questo Giudice in ordine a quanto in essa accertato, ovverosia in ordine al diritto del ricorrente di ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, con applicazione di una diversa aliquota per l'anzianità maturata al 31.12.1995. Sempre in forza del passaggio in giudicato della cit. sentenza, nel presente giudizio è preclusa al ricorrente la proposizione dell'ulteriore domanda scaturente dall'interpretazione dell'art. 54 cit. d.p.r. n. 1092/1973 (2,44%), come evincibile dalle successive pronunce delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale (n. 1 e 12 del 2021), poiché il giudicato include sia i motivi dedotti sia quelli deducibili, o rimasti assorbiti, in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. A tal proposito, è stato ad esempio affermato che: *"... l'atto impositivo la cui legittimità sia stata accertata con sentenza su cui si sia formato giudicato sia formale*

*che sostanziale non è suscettibile di annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio” (Cass. civ. Sez. V Ord., 29/07/2021, n. 21698). E, nel medesimo senso, è stato osservato che: “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). **Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo**”.* (Cass. civ. Sez. III Ord., 26/02/2019, n. 5486).

Pertanto, avendo questa Sezione con la cit. sentenza n. 232/2019 respinto nel merito la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno ricorrente, non ritenendo erronea l'aliquota applicata alla “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto” (*petitum mediato*), questo Giudice non può, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, pronunciarsi di nuovo su tale domanda ovvero sulla diversa quantificazione o specificazione della pretesa. Fermi infatti i suoi fatti costitutivi, la prospettazione di un'aliquota diversa da quella originariamente pretesa non costituisce una

nuova domanda o una nuova "causa petendi", ma piuttosto una precisazione della domanda originaria (Cass. civ. Sez. II, 26/10/2005, n. 20683).

È altrettanto preclusa a questo Giudice la cognizione sull'attività dell'amministrazione resistente conseguente al contenzioso precedentemente attivato, così come sulle Circolari dell'INPS, poiché ciò comporterebbe una pronuncia su una questione – quella appunto dell'aliquota da applicare alla quota retributiva della pensione – già affrontata, in fatto e in diritto, dalla sentenza n. 232/2019 passata in giudicato. In altri termini, la questione proposta dinanzi a questo Giudice, essendo sostanzialmente la medesima, per identità di soggetti e di oggetto, di quella decisa con sentenza n. 232/2019, incontra il limite della *res iudicata*.

Ne consegue, per le ragioni su esposte, che, a norma degli artt. 177 c.g.c. e 2909 del c.c., l'odierno ricorso è inammissibile, poiché l'intangibilità del giudicato impedisce a questo Giudice di pronunciarsi ulteriormente in merito al dedotto rapporto.

Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost. o del principio del giusto processo prospettata dal patrocinio del ricorrente, è d'uopo evidenziare che il grado di immutabilità della sentenza assistita dall'autorità del "giudicato formale" è notevole, ma non è assoluto, in quanto esso comunque non esclude la proponibilità, nelle fattispecie eccezionalmente previste, delle c.d. impugnazioni straordinarie (si pensi alla revocazione, nei casi sanciti dall'art. 202, c. 1, lett. *a-e*, c.g.c.). Peraltro, come asserito dalla Corte costituzionale, la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia in materia processuale, essendo costante, in proposito, l'affermazione che, nella conformazione della disciplina processuale, il legislatore incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate (Corte cost., sentenze n. 80 e n. 58 del 2020, n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).

In particolare, la previsione delle norme in materia di impugnazioni e di giudicato (formale e sostanziale) opera un non irragionevole bilanciamento tra l'esigenza di certezza dei

rapporti giuridici, la ragionevole durata dei processi e il diritto di difesa, il che non significa assoluta immodificabilità degli effetti giuridici prodotti da una sentenza passata in giudicato, ma impossibilità di porre a riesame la decisione, salvo la sopravvenienza di elementi nuovi tali da modificarla, con l'effetto preclusivo per le parti di chiedere una nuova pronuncia sulla medesima questione, entro i limiti (soggettivi e oggettivi) della *res iudicata*. Ciò, ad avviso di questo Giudice, non restringe gli spazi di tutela giurisdizionale, né ridonda in un adempimento solo formale che possa inficiare la garanzia del giusto processo (art. 111, c. 1, Cost.), stante le finalità non irragionevoli perseguite dalle norme stesse.

V. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016). Quanto alle spese di lite, la definizione del giudizio su una questione pregiudiziale giustifica l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, c. 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 giugno 2022.

GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 20/06/2022

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

(Stefano Mizgur)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

f.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

(Stefano Mizgur)